

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (C.O.I) IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BOCA, BORGOMANERO, BRIGA NOVARESE, CAVAGLIO D'AGOGNA, CAVALLIRIO, CUREGGIO, GATTICO-VERUNO, GHEMME, GRIGNASCO, MAGGIORA, PRATO SESIA, ROMAGNANO SESIA CON CAPOFILA BORGOMANERO

PREMESSO

- che l'entrata in vigore del D.Lgs. 1/2018 (codice di Protezione Civile) ha modificato in parte le procedure della protezione civile attribuendo ai Comuni specifiche competenze;
- che il Sindaco, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) di detta legge, è autorità territoriale di protezione civile e, in quanto tale, assume la direzione e il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;
- che l'art. 4 comma 1 del codice di Protezione Civile prevede il Comune quale componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- che l'art. 6 comma 1 e seguenti del decreto identifica il Sindaco in quanto autorità territoriale alla vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività;
- che l'art. 12 comma 1 ribadisce il compito dei Comuni in materia di pianificazione e direzione dei soccorsi per le strutture di appartenenza quale funzione fondamentale;
- che l'art. 12 comma 2 prevede che lo svolgimento della funzione i Comuni anche in forma associata assicurino l'attuazione delle attività di Protezione Civile;
- che l'esperienza acquisita sugli eventi calamitosi, per i quali si sono attivati piani di protezione civile nei vari Comuni, ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili, attraverso l'utilizzo associato di personale, mezzi e attrezzature;
- che fra le risorse disponibili deve essere considerato il volontariato;

Visto l'art. 30 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L.R. n. 7 del 14 aprile 2003;

Visti i regolamenti attuativi della L.R. n. 7/2003 approvati con D.G.R. 18 Ottobre 2004 n. 7/R, 8/R, 9/R, 10/R e 11/R

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

1. I comuni elencati in premessa, appartenenti al C.O.M. 1 di Borgomanero, si convenzionano per svolgere in modo coordinato le attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso) indicate nei successivi articoli. Ente capofila è il Comune di Borgomanero.

Art. 2 - Obiettivi

1. Nell'ambito delle specifiche competenze del Sindaco quale autorità di protezione civile, i Comuni si impegnano:

- a) ad attuare il coordinamento degli interventi di protezione civile per quanto riguarda la pianificazione e la gestione delle emergenze, fatte salve le responsabilità e le competenze dell'autorità comunale di protezione civile;
- b) a garantire il funzionamento e la presenza degli organi di protezione civile intercomunali (Comitato Intercomunale, Unità di crisi Intercomunale, Comitato Intercomunale Coordinamento del Volontariato);
- c) ad istituire il C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) per espletare le attività fisiche/funzionali di protezione civile (Sala Operativa, Sala Funzioni di Supporto).

Art. 3 – Organizzazione

1. Il Centro Operativo Intercomunale ha sede presso il Comune di Borgomanero ed è coordinato per le attività di cui all'art. 2 dal Sindaco dello stesso Comune, supportato dal settore comunale di protezione civile.

Su richiesta dell'Ufficio Territoriale di Governo o della Provincia il C.O.I., oltre alle proprie attività, potrà svolgere le funzioni del C.O.M., vista la medesima configurazione amministrativa.

2. Di identificare nell'ufficio di protezione civile del Comune di Borgomanero il settore per la gestione dell'emergenza relativo alla presente convenzione e nominare quale coordinatore dell'attività il Responsabile dell'Ufficio.

3. I Comuni convenzionati qualora l'emergenza si protragga nel tempo e si renda necessaria la presenza di ulteriore personale, mettono a disposizione i propri dipendenti precedentemente identificati e formati.

4. I singoli Comuni possono, previo accordo separato, mettere a disposizione i propri volontari al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali per l'attività del presidio del territorio.

Art. 4 – Funzioni

1. Il Centro Operativo Intercomunale, ha la funzione di coordinare le attività di protezione civile di competenza dei Comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni e inondazioni), geologico (terremoti), d'incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni.

2. Il Centro Operativo Intercomunale è localizzato a Borgomanero, in via Gozzano 5.

Scopi fondamentali del Centro Operativo Intercomunale sono i seguenti:

a) Garantire la costante e continua reperibilità del sistema intercomunale, con particolare riferimento:

- alle segnalazioni di preallarme e allarme provenienti dagli organi sovraordinati: Prefettura, Provincia, Regione o altri;
- al collegamento con i sistemi di allarme e monitoraggio disponibili: meteorologici, idrografici, sismici e simili;
- alla possibilità di costante collegamento con i sistemi radio ricetrasmittenti, sia istituzionali che amatoriali. Assicurare la disponibilità delle informazioni e dei dati, interni o esterni, in forma cartacea o informatica, predisposti per la protezione civile, con particolare riferimento:
- al Piano Intercomunale di protezione civile, con i relativi allegati, riportanti dati, localizzazioni e indirizzi delle risorse disponibili;
- ai sistemi informativi della Provincia e della Regione, disponibili sia attraverso collegamento telematico che localmente, in forma cartacea o digitalizzata;
- ad ogni altro sistema di dati disponibile telematicamente.

b) Consentire l'attività contemporanea degli organi istituiti (Comitato Intercomunale, Unità di crisi Intercomunale, Comitato Intercomunale Coordinamento del Volontariato), nonché la

riunione e il coordinamento di tutti i soggetti deputati alla gestione dell'emergenza, con particolare riferimento:

- alle funzioni di collegamento informatiche e telematiche;
- alla ricezione e invio delle varie comunicazioni che i vari soggetti scambiano con i propri operatori;
- alle funzioni di ricetrasmissioni radio.

3. Il Centro Operativo Intercomunale garantisce ai Sindaci, titolari responsabili della protezione civile comunale, la reale e completa funzionalità del sistema di emergenza e l'attivazione delle necessarie funzioni tecniche. In particolare si attiva automaticamente, con il presidio della sala operativa, per tutti i comuni convenzionati all'emissione di un bollettino di allerta meteo e idrogeologica da vigilanza rinforzata (arancione) da parte di Arpa Piemonte. Qualora un sindaco convenzionato scelga di gestire autonomamente l'emergenza, ne darà comunicazione alla sala operativa.

I Sindaci convenzionati qualora il bollettino di allerta preveda la vigilanza rinforzata (arancione) e salvo diversa comunicazione contraria è automatico affidamento di cui la presente convenzione alla sala operativa C.O.I..

4. Il coordinatore del Centro Operativo Intercomunale attraverso il Comitato Intercomunale di protezione civile attua atti di indirizzo e direttive per la concreta realizzazione delle competenze assegnate. Nei casi in cui l'evento calamitoso coinvolga un solo ente partecipante, le funzioni di direzione del Centro Operativo Intercomunale sono svolte dal Sindaco del Comune interessato.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Centro Operativo Intercomunale può avvalersi, in relazione all'evento, dei dipendenti comunali nonché dei volontari facenti parte dei gruppi comunali e/o associazioni di volontariato convenzionate con i Comuni stessi, purché non già impegnati concretamente nel territorio del comune di appartenenza.

Art. 5 – Competenza

1. Il personale dei comuni convenzionati messo a disposizione del Servizio di protezione civile è autorizzato ad operare sul territorio interessato dalla convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 6 – Personale e dotazioni

1. I Comuni si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati, in base alle richieste avanzate dal Centro Operativo Intercomunale.

2. Al piano intercomunale di protezione civile è allegato, quale parte funzionale, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 7 – Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata di anni 5 decorrenti dalla data di stipulazione.

2. Ogni modifica o integrazione, che si renderà necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

Art. 8 – Mezzi finanziari e comune gestore

1. Le spese derivanti da interventi effettuati su richiesta dei singoli comuni in emergenze di protezione civile sono quantificate dal coordinatore del Centro Operativo Intercomunale.
2. Le spese per la redazione del piano di protezione intercomunale verranno suddivise tra i comuni partecipanti in parti uguali.
3. I Comuni convenzionati si impegnano alla copertura finanziaria dei costi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. Gli enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 7, ciascun ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso l'ente recedente deve darne comunicazione alle altre amministrazioni comunali per la presa d'atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse.
3. E' consentito all'ente recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico.
4. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari di tutti gli enti convenzionati.
5. L'accordo di cui al comma 4 deve disciplinare anche la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere

Art. 10 – Adesione successiva al C.O.I.

1. I comuni appartenenti al COM 1 che non hanno partecipato alla iniziale costituzione del C.O.I. possono convenzionarsi successivamente.
2. Le eventuali spese di adeguamento del piano di protezione intercomunale, qualora già approvato, sono interamente a carico del comune che ha deliberato la successiva adesione.

Art. 11 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute sono demandate alla decisione di apposita conferenza dei Sindaci dei Comuni facenti parte della convenzione.
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 12 – Spese di convenzione

1. Tutte le spese amministrative necessarie per la stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati.